



**COMUNE DI GERMIGNAGA**

Provincia di Varese  
*Area Finanziaria*

# **NOTA INTEGRATIVA**

**Bilancio di Previsione**

**2025-2027**

## Premessa

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sull'armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il Bilancio di Previsione 2025-2027 è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al D.Lgs.23 Giugno 2011, n. 118.

Il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011, n. 118 detta le regole circa l'armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

In questo contesto normativo l'approvazione del Bilancio di Previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell'attività istituzionale di un Ente Locale. Il termine previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 Dicembre dell'esercizio precedente a cui si riferisce. Durante l'iter di approvazione della Legge di Bilancio dello Stato oppure successivamente è possibile che il legislatore, per dar modo agli Enti Locali di applicare al proprio bilancio di previsione le novità inserite, preveda delle proroghe di questo termine.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/>

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23.06.2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La presente nota integrativa si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del documento di bilancio.

### **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria.

Il panorama normativo nazionale, fortemente mutato dalle ultime leggi di bilancio, dalle disposizioni emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e dalla crisi del tessuto economico fortemente penalizzato dalle restrizioni conseguenti, offre un incerto futuro sulla capacità impositiva tributaria degli enti locali. Questa problematica obbliga a dover essere prudenti nel consumo delle risorse assegnate con il presente bilancio di

previsione.

Di seguito i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- **IMU** : Come noto, la legge di Bilancio 2020 ha abrogato la Tasi e la vecchia Imu a partire dal 2020, In tema di aliquote il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 introduce, a decorrere dall'anno 2021, una limitazione alla potestà del comune di diversificare le aliquote dell'IMU, stabilendo che detta potestà può esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione lo stesso comma 756 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Amministrazione Comunale per il 2025 ha deciso di modificare le aliquote imu approvate per il 2024, tale modifica è necessaria per il raggiungimento degli equilibri finanziari.

- **Tassa sui Rifiuti** – Come noto, per quanto concerne la TARI, la tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento. Con deliberazione n. 17 in data 30.05.2022, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 26.06.2024 è stato approvato l'aggiornamento del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024/2025.

Con deliberazione n. 16 in data 11.05.2023 è stato approvato il regolamento regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (tari), adeguandolo alle disposizioni contenute nella deliberazione Arera n.15/2022.

Inoltre, come noto, per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, il Comune di Germignaga fa riferimento alla Convenzione con Comunità Montana Valli del Verbano

- **Addizionale IRPEF** – L'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° Gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa e l'imposta è calcolata applicando l'aliquota fissata dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. I Comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro ma, in tale ultima eventualità, queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

Per l'anno 2025 l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare l'aliquota unica (0,50%) con una soglia di esenzione pari ad € 8.000,00 la quale opera come soglia e non come franchigia. La previsione per l'anno 2025 è stata mantenuta entro i limiti minimo e massimo ricavabili dalla stima ministeriale desumibile dal foglio di calcolo disponibile sul portale del federalismo fiscale.

- **Imposta sulla Pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e COSAP**: L'articolo 1, comma 816, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 ha istituito, a decorrere dal 2021, il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone (c.d. "Canone Unico Patrimoniale") trova la sua disciplina nei commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e sostituisce, a decorrere dal 1° Gennaio 2021:
  - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), disciplinata dagli articoli da 38 a 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
  - il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'articolo 63 del D.Lgs. n. 446/1997;
  - l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA), disciplinata da Capo I del D.Lgs. n. 507/1993;
  - il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), disciplinato dall'articolo 62 del D.Lgs. n. 446/1997;
  - il canone previsto dal Codice della Strada, di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Il servizio di gestione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale è gestito esternamente ed è stato affidato alla Treesseitalia.

- **Fondo di solidarietà** – Il Fondo di Solidarietà Comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è in parte alimentata con una quota del gettito dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito dall'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 in sostituzione dell'originario Fondo sperimentale di riequilibrio comunale - previsto dal D.Lgs. n. 23/2011, attuativo della Legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale - in ragione della nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) introdotta dalla Legge di Stabilità 2013, che ha attribuito ai Comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato, nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011. Per l'anno 2025 ai fini della predisposizione del bilancio, è stata effettuata una stima.
- **Trasferimenti dallo Stato** - Si fa presente che alla data odierna non sono stati ancora pubblicati tutti i trasferimenti erariali spettanti al comune per il 2025. Pertanto, ci si è basati solo sui trasferimenti comunicati.
- **Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione** – inseriti in presenza di contributi certi;
- **Proventi per violazioni alla circolazione stradale** – inseriti nella misura certa annua rilevabile dai rendiconti di gestione dell'ultimo triennio;
- **Proventi delle sanzioni Codice della Strada:** La stima delle entrate derivanti da sanzioni Codice della Strada è stata effettuata tenendo in considerazione la specifica realtà territoriale.
- **Proventi dei servizi pubblici** – inseriti sulla base del criterio storico degli accertamenti effettuati nell'ultimo esercizio;
- **Fitti attivi** – previsti sulla base dei contratti di locazione in corso;
- **Altre entrate correnti** – previsti sulla base del gettito storicamente realizzato, ponderato con il criterio della prudenza.

Le previsioni di spesa corrente sono state improntate ai seguenti criteri di valutazione:

- **Spese di personale** – aggiornamento dei dati effettuato sulla base della delibera del fabbisogno personale per il triennio 2024/2026, approvata, che contempla l'andamento della spesa del personale, tenendo conto dei contratti di lavoro dipendente in corso, dei pensionamenti programmati nel triennio, oltre alla spesa prevista per nuove assunzioni in coerenza con il programma triennale del fabbisogno di cui sopra;
- **Forniture per acquisto beni** – previste sulla base delle effettive disponibilità finanziarie;
- **Utenze** – aggiornata la spesa sulla base del fabbisogno espresso dagli uffici per il funzionamento dei servizi e sulla base dello storico riferito allo scorso anno, tenuto conto dei considerevoli aumenti relativi all'energia elettrica e al costo del gas per riscaldamento;
- **Interessi e mutui** – previsti sulla base delle delegazioni di pagamento rilasciate e piani di ammortamento;
- **Appalti di servizi** – previsti sulla base dei contratti pluriennali in corso;
- **Trasferimenti per il servizio Socio – Assistenziale** – aggiornati in misura congrua alla quota annua stabilita;

**Fondo di riserva** – Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'articolo 166 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL):

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge.

- **Fondo crediti di dubbia esigibilità** - Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) rappresenta un accantonamento di risorse che gli Enti devono stanziare nel Bilancio di Previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale, in quanto il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) confluisce nella Missione 20, Programma 2. L'accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come "Parte Accantonata". Per quanto concerne il dettaglio dei calcoli e della quantificazione degli obblighi di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si rimanda ai prospetti specifici allegati al Bilancio di Previsione.

Le previsioni di entrata e spesa in conto capitale sono coerenti con il programma triennale dei lavori pubblici.

I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito storico registrato negli esercizi precedenti.

I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sulla base di contributi già concessi oppure concedibili sulla base della normativa nazionale e/o regionale vigente

L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 153 del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267.

In conclusione:

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto dello storico, sulla base delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti e delle nuove richieste formulate dai vari servizi ed in base a quanto disposto dalla legge di bilancio. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

### **Situazione attuale**

Per l'attuale bilancio di previsione si è pertanto provveduto a:

#### **1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

Considerate le esclusioni citate nelle premesse, sono state individuate quali risorse d'incerta riscossione i seguenti capitoli:

- Accertamenti e riscossioni coattive Tari anni pregressi;
- Accertamenti Imu/Tasi pregressi;
- Fitti reali di fabbricati;

#### **2. calcolare, per ciascun capitolo, la media ponderata del rapporto tra incassi (in competenza e residui) e accertamenti degli ultimi cinque esercizi.**

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni avvenute nell'ultimo quinquennio (2019-2023). Ci si è avvalsi comunque della facoltà prevista dall'art. 107 bis DL 18/2020: "A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020

### 3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

Nel bilancio di previsione 2025 si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli. La quota attualmente accantonata al FCDE è pari al 100% per ogni anno.

In allegato alla presente relazione il prospetto con la quantificazione dei FCDE iscritti a Bilancio sul triennio.

## ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

### 1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non si ha contenzioso per cause legali in corso.

### 2. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - punto 5.2 lettera i) sul bilancio 2025 è stato costituito, alla Missione 30 - programma 03 - titolo 1° - Macroaggregato 110, apposito "Accantonamento indennità di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 3.036,00= che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione in aggiunta a quanto già accantonato nei precedenti esercizi.

## Il Bilancio

Il bilancio è suddiviso in quattro parti. Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed un proprio equilibrio finanziario.

- *Il bilancio corrente*, comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, nonché le spese correnti una tantum che non si ripeteranno nell'anno successivo.
- *Il bilancio investimenti*, comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed all'acquisto di beni mobili, la cui utilità va oltre l'esercizio.
- *Il bilancio anticipazioni*, comprende poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni dell'istituto Tesoriere, destinate ad assicurare liquidità all'Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli investimenti. L'attivazione di questo finanziamento a breve è previsto per fronteggiare temporanee carenze di liquidità rispettando in tal modo le scadenze di pagamento dei fornitori.
- *Il bilancio per conto terzi* è formato da poste compensative di entrata e di spesa. Comprende tutte quelle operazioni effettuate dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie a titolo esemplificativo e non esaustivo le ritenute d'imposta sui redditi effettuate dal comune come sostituto d'imposta, le somme anticipate per il servizio economato, i depositi cauzionali.

### Il bilancio corrente: considerazioni generali

Il Comune, per erogare i servizi alla collettività, sostiene delle spese di funzionamento originate dall'acquisto dei diversi fattori produttivi, comunque impiegati. Nella terminologia introdotta dall'ordinamento finanziario e contabile, i fattori produttivi sono individuati dal legislatore in modo convenzionale e denominati "macroaggregati".

Questi oneri della gestione costituiscono le uscite del bilancio di parte corrente, che all'interno del documento contabile ufficiale sono distinte in missioni. Naturalmente, le spese correnti sono dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate, in questo caso, dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dello Stato, regione ed altri enti, e dalle entrate di natura extratributaria.

Le entrate e le uscite di parte corrente impiegate in un esercizio compongono il bilancio corrente di competenza (o bilancio di funzionamento). Solo in specifici casi previsti dal legislatore, le risorse di parte corrente possono essere integrate da ulteriori entrate di natura straordinaria che, come regola generale, avrebbero dovuto invece avere una diversa destinazione: il finanziamento delle spese d'investimento.

È questo il caso dell'eventuale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi che, per espressa previsione normativa, "(..) può essere utilizzato in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti (...).

(D.Lgs.267/00, art.187/2).

*Titoli abilitativi edilizi*

A differenza dell'anno 2017, l'allora legge di bilancio per l'esercizio 2017 (legge 232/2016 art. 1 comma 460) concede per l'esercizio 2018 e successivi che:

*"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria [...]"*

Una deroga si può verificare inoltre durante l'operazione straordinaria di riequilibrio della gestione, quando il consiglio comunale è chiamato ad intervenire, in seguito al verificarsi di particolari circostanze, per riportare il bilancio in pareggio. In tale circostanza, "l'organo consiliare (...) adotta

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui

Possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/2-3).

L'amministrazione, infine, può destinare parte delle entrate correnti per attivare nuovi investimenti ricorrendo, in questo modo, ad una forma di autofinanziamento. Questo si può verificare per obbligo di legge, quando una norma impone che talune entrate correnti siano vincolate, in tutto o in parte, al finanziamento delle spese in conto capitale. In aggiunta a ciò, il comune può decidere liberamente di contrarre le spese correnti destinando l'eccedenza così prodotta, allo sviluppo degli investimenti: questo importo viene denominato nel successivo prospetto "Risparmio corrente".

Nel versante della spesa, come emerge dalla tabella riportata nelle pagine seguenti, le uscite correnti sono depurate dalle anticipazioni di cassa, che costituiscono movimenti finanziari privi di contenuto economico e di legami con la gestione. Si tratta, infatti, di operazioni di credito e debito che debbono a pareggiarsi nel corso dell'esercizio anche in abito monetario.

## **Il bilancio investimenti – considerazioni generali**

Il bilancio non si regge solo sull'approvvigionamento e nel successivo impiego di risorse destinate al funzionamento corrente della struttura. Una parte delle disponibilità finanziarie sono anche destinate ad acquisire o migliorare le *dotazioni infrastrutturali* dell'ente che assicurano, in questo modo, la disponibilità duratura di un adeguato livello di strutture e di beni strumentali tali da garantire un'efficace erogazione di servizi. Infatti, la qualità delle prestazioni rese al cittadino dipende, oltre che dal livello di professionalità e di preparazione del personale impiegato, anche dal grado di efficienza e funzionalità delle dotazioni strumentali impiegate nel processo produttivo.

Le entrate di parte investimento sono costituite da *alienazioni di beni, contributi in C/capitale* e dai *mutui passivi*. Mentre i primi due tipi di risorsa non hanno effetti indotti sulla spesa corrente, il ricorso al credito inciderà sul bilancio durante l'intero periodo di ammortamento del mutuo. Infatti, le quote annuali di interesse e di capitale in scadenza saranno finanziate con una contrazione della spesa corrente, o in alternativa, mediante un'espansione della pressione tributaria e fiscale pagata dal cittadino. Oltre a ciò, gli investimenti sono finanziati con eccedenze di entrate di parte corrente (risparmio complessivo reinvestito) o impiegando le residue risorse non spese completamente negli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione).

Anche in questa circostanza, l'ordinamento finanziario individua con precisione le *fonti di finanziamento* giuridicamente ammesse stabilendo che "per l'attivazione degli investimenti gli enti locali (...) possono utilizzare:

a) *Entrate correnti destinate per legge agli investimenti;*

b) *Avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;*

c) *Entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;*

d) *Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;*

e) *Avanzo di amministrazione (...);*

f) *Mutui passivi;*

g) *Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge" (D.Lgs.267/00, art.199/1).*

In limitate circostanze, come riportato nella parte della relazione che analizza il bilancio di parte corrente, talune entrate d'investimento possono finanziare spese correnti. Questo si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. In questo caso è utile rettificare il bilancio in C/capitale da queste partite,

garantendo così un'omogeneità di lettura ed una corretta determinazione del risultato del bilancio di parte investimento (pareggio, avanzo o disavanzo).

Dal successivo prospetto che contiene il bilancio in C/capitale sono pertanto estrapolate le seguenti entrate:

- I proventi delle concessioni ad edificare e delle relative sanzioni destinati a finanziare interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale o altre spese correnti ammesse dalla normativa specifica;
- I mutui che si intendono contrarre per la copertura dei disavanzi o per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto o a prevalente capitale pubblico;
- Le alienazioni di beni patrimoniali non redditizi che si prevede di attuare nelle operazioni di riequilibrio della gestione.

Oltre a ciò, le entrate sono depurate dalle riscossioni di crediti e dalle anticipazioni di cassa che costituiscono semplici movimenti di fondi, e cioè operazioni prive di contenuto economico e non pertinenti con i movimenti in C/capitale.

Per quanto riguarda il versante degli *impieghi*, le uscite di parte capitale comprendono la realizzazione, l'acquisto e la manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di immobili, di mobili strumentali e ogni altro intervento di investimento gestito dall'ente, compreso il conferimento di incarichi professionali che producono l'acquisizione di prestazioni intellettuali o d'opera di uso durevole. Al fine di garantire una rigorosa lettura dei dati, le spese in C/capitale sono poi depurate dai movimenti finanziari di fondi che non hanno alcun legame con la gestione degli investimenti (concessione di crediti).

Per quanto riguarda il risultato finale, e cioè la differenza tra stanziamenti di entrata ed uscita, questo di norma termina in pareggio. L'eccezione è rappresentata dal finanziamento degli investimenti con un'eccedenza di risorse di parte corrente (autofinanziamento). Solo in quest'ultimo caso il bilancio investimenti indicherà un disavanzo mentre il bilancio corrente riporterà un avanzo della stessa entità.

È importante infine notare l'accresciuto significato del bilancio pluriennale anche nel campo della programmazione degli investimenti. È infatti prescritto dall'articolo 200, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che "per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco".

### **Il bilancio anticipazioni**

Il bilancio della competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi diretti al consumo (bilancio corrente), oppure nell'acquisto e nella realizzazione di infrastrutture e servizi di uso durevole (bilancio degli investimenti). Durante la gestione si producono abitualmente anche taluni movimenti di *pura natura finanziaria*, come le concessioni ed i rimborsi di crediti e le anticipazioni di cassa. Questi movimenti, in un'ottica tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di *movimenti di fondi*. A seconda delle impostazioni contabili adottate dal comune, nei movimenti di fondi possono affluire anche gli importi per concessioni e rimborsi di finanziamenti a breve termine.

Queste operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri movimenti di risorse dell'amministrazione per cui la loro presenza rende spesso poco agevole l'interpretazione del bilancio. È per questo motivo che detti importi sono estrapolati dalle altre poste riportate nel bilancio di parte corrente o degli investimenti, per essere così raggruppati in modo separato.

### **Il bilancio per conto terzi**

Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi, che nel precedente ordinamento finanziario venivano chiamati "partite di giro". Anche queste operazioni, come i movimenti di fondi, non incidono in alcun modo nell'attività economica del comune, trattandosi generalmente di *poste puramente finanziarie* movimentate dall'ente per conto di soggetti esterni. Infatti, "le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economici, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli (..)" (D.Lgs.267/00, art.168/1).

Sono tipiche, ad esempio, nella gestione degli stipendi erogati al personale, le operazioni attuate dall'ente in qualità di "sostituto d'imposta". In questa circostanza, le ritenute fiscali e contributive entrano tecnicamente nella contabilità dei movimenti per conto di terzi al momento dell'erogazione dello stipendio (trattenuta individuale per conto dello Stato) ed escono successivamente, all'atto del versamento mensile all'erario della somma originariamente trattenuta (versamento cumulativo). Data la natura di queste poste, "le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa" (D.Lgs.267/00, art.168/2).

Come ben noto, il Bilancio di Previsione dell'Ente Locale deve essere approvato "in pareggio", ovvero la previsione delle entrate deve coincidere con quelle delle spese.

Di seguito si riportano gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, riepilogate nel "QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO":

| Esercizio Finanziario 2025 |  |                       |               |  |                          |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------|--|--------------------------|
| Entrate                    |  |                       | Spese         |  |                          |
| Titolo 1                   | Entrate correnti di natura tributaria e contributiva | € 2.614.993,00        | Titolo 1      | Spese correnti   | € 3.667.716,44           |
| Titolo 2                   | Trasferimenti correnti                               | € 285.412,76          | Titolo 2      | Spese in conto capitale<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> | € 1.290.534,00<br>€ 0,00 |
| Titolo 3                   | Entrate extratributarie                              | € 624.225,31          | Titolo 3      | Spese per incremento di attività finanziarie                         | € 0,00                   |
| Titolo 4                   | Entrate in conto capitale                            | € 1.654.270,00        | Titolo 4      | Rimborso prestiti  | € 220.647,63             |
| Titolo 5                   | Entrate da riduzione di attività finanziarie         | € 0,00                | Titolo 5      | Chiusura di anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere    | € 423.000,00             |
| Titolo 6                   | Accensione di prestiti                               | € 0,00                |               |  |                          |
| Titolo 7                   | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere         | € 423.000,00          | Titolo 7      | Spese per conto terzi e partite di giro                              | € 652.750,00             |
| Titolo 9                   | Entrate per conto terzi e partite di giro            | € 652.750,00          |               |  |                          |
| <b>Totale</b>              |  | <b>€ 6.254.651,07</b> | <b>Totale</b> |  | <b>€ 6.254.651,07</b>    |

## COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il Risultato di Amministrazione, presunto o definitivo, è calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (Parte Accantonata, Parte Vincolata, Parte destinata agli Investimenti, Parte Libera), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'Ente nell'utilizzare il Risultato di Amministrazione dell'Esercizio Finanziario precedente, infatti, dipende essenzialmente da due fattori: l'esistenza o meno di una situazione definitiva che può, a sua volta, essere già stata formalizzata o meno.

A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di un adempimento formalmente chiuso (Rendiconto di Gestione già approvato), di una situazione definita solo dal punto di vista tecnico ma non ancora formalmente conclusa (chiusure pre-consuntive) oppure, e questo si verifica quando il Bilancio di Previsione è approvato da una condizione provvisoria che si fonda sulla stima attendibile dei movimenti in corso di definizione tecnica (risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie).

L'attività del comune è continuativa nel tempo, per cui gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria di un anno possono ripercuotersi negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e dei residui passivi, dove l'entità dei crediti e debiti assunti in precedenti periodi contabili e non ancora saldati, ha effetto sui movimenti finanziari dell'anno in corso (operazioni di cassa); si tratta, pertanto, di una situazione in cui l'esercizio corrente è influenzato da decisioni non discrezionali del comune.

Diversa è la condizione in cui l'ente deve applicare al bilancio in corso il disavanzo di anni precedenti o sceglie, di sua iniziativa, di espandere la spesa con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione di altri esercizi. In questi casi, l'influsso sul bilancio in corso nasce da decisioni discrezionali dell'ente, come nel caso della scelta di applicare l'avanzo di amministrazione, oppure trae origine da regole imposte dal legislatore, come nel caso del ripiano obbligatorio dei disavanzi registrati in esercizi pregressi.

Il legislatore ha stabilito alcune norme che disciplinano puntualmente le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. Infatti, ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), "la quota libera dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce [...]"

Le considerazioni appena formulate portano ad una prima conclusione circa gli effetti prodotti sugli equilibri di bilancio dall'impiego dell'avanzo. Un utilizzo costante di questa risorsa (entrata straordinaria) finalizzato ad espandere la spesa corrente (uscite ordinarie) può, in certi casi, indicare la presenza di una forte pressione della spesa corrente sulle risorse correnti (primi tre titoli di entrata), e quindi denotare una notevole rigidità tendenziale del bilancio. In quest'ultimo caso, infatti, le economie di spesa o le maggiori entrate di precedenti esercizi che hanno prodotto l'avanzo sono state costantemente destinate a coprire esigenze di spesa di natura ripetitiva (uscite correnti destinate al funzionamento del comune), con il consolidamento di questo fabbisogno. Con un'entrata straordinaria, pertanto, si tende a finanziare un tipo di uscita che è invece ordinaria, creando così una condizione di possibile instabilità.

Ciò premesso si propone il risultato presunto di amministrazione per l'esercizio finanziario così calcolato e corredato dagli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3.

Tutte le tabelle sono allegare alla presente nota integrativa.

### **Fondo pluriennale vincolato**

#### **Premesse:**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario

finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

#### **Situazione attuale**

Alla data di approvazione del presente Bilancio di Previsione, non è ancora stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui, in quanto il conto consuntivo del 2024 verrà approvato successivamente.

Dopo il riaccertamento ordinario dei residui e la conseguente applicazione del principio di competenza potenziata, si provvederà alla costituzione dell'eventuale Fondo Pluriennale Vincolato scaturente dallo spostamento di esigibilità di alcuni residui. Tale operazione comporterà quindi, successivamente all'approvazione del conto consuntivo 2024, una necessaria variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 per l'inserimento degli eventuali residui spostati in competenza e del Fondo Pluriennale Vincolato.

#### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Al momento della stesura di Bilancio e del nuovo documento di programmazione finanziaria non è previsto il ricorso a indebitamento.

Saranno inoltre finanziate ulteriori opere pubbliche mediante applicazione dell'Avanzo di Amministrazione per Investimenti, non appena approvato il Consuntivo 2024.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027.

#### **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includano una componente derivata.

#### **ORGANISMI PARTECIPATI**

La legge attribuisce all'Ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciate alla libera scelta della Pubblica Amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'Ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio.

Di seguito si riporta l'elenco delle partecipazioni detenute dal Comune di Germignaga alla data del 31.12.2021, come da Deliberazione consiliare relativa alla ricognizione annuale delle partecipazioni societarie (deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 14.12.2022, esecutiva ai sensi di legge)

| SOCIETA' PARTECIPATA | PARTITA IVA | TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE | QUOTA DI PARTECIPAZIONE |
|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| Alfa S.r.l.          | 03481930125 | Partecipazione diretta      | 0,58733 %               |
| Le Reti S.p.A.       | 02945480122 | Partecipazione diretta      | 0,003 %                 |

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Vengono allegate al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali e quello delle funzioni delegate dalla Regione anche se lo stesso evidenzia valori pari a zero.

**CONCLUSIONI**

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs. n. 118/2011), applicabili a questo Esercizio Finanziario. In particolare, il Bilancio di Previsione complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.

Germignaga, 13.12.2024

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Noemi Furchi